COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME	Registrato all'Ufficio Entrate di
Provincia di Bologna	Imola iln
Rep. n/14	serieesatti €
CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME, LA	F.to
SOCIETA' CRIF S.P.A PER L'ATTUAZIONE DELLA VARIANTE A	
STRALCIO DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DELL'AMBITO	
DENOMINATO "S. GIOVANNI" IN LOCALITA' OSTERIA GRANDE	
REPUBBLICA ITALIANA	
L'anno duemilaquattordici addì () del mese di in Castel San	
Pietro Terme (BO), piazza XX Settembre n. 3, in una sala della Residenza	
Municipale in Piazza XX Settembre n. 4 davanti a me	
sono comparsi i Signori:	
- arch. Angelo Premi, Dirigente dell'"Area Servizi al Territorio " per dare	
esecuzione alla delibera del Consiglio Comunale n in data,	
dichiarata immediatamente eseguibile, conservata agli atti;	
- Gherardi Carlo nato a Bologna il 24/03/1955 (C.F. n. GHRCRL55C24A944P)	
nella sua veste di:	
Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della	
"CRIF S.P.A." con sede a Bologna – Via Mario Fantin n. 1/3 (C.F. e Partita	
IVA n. 02083271201), autorizzato in forza dei poteri allo stesso attribuiti quali	
risultanti dalla visura della C.C.I.A.A., in qualità di proprietaria	
PREMESSO CHE:	
2	

A	a. Il Comune di Castel San Pietro Terme è dotato di un Piano Strutturale	
	Comunale (PSC) e Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), elaborati in	
	forma associata con i Comuni del Nuovo Circondario Imolese, approvati	
	con Deliberazione Consigliare n.°59 del 13/05/2016 oltre al POC adottato	
	con Deliberazione Consigliare n. 144 del 13/11/2017.	
В	. che l'area oggetto di intervento proviene da lotti a uso produttivo che erano	
	identificati con numeri 1, 2, 3, 4 e 5 facenti parte di una più estesa zona ad	
	uso produttivo denominata "San Giovanni" oggetto del piano	
	particolareggiato a iniziativa pubblica di cui alla Convenzione Urbanistica	
	del 23.10.2010 a mezzo atto pubblico Notaio Damascelli n. repertorio	
	46391 e Raccolta 29196, Archivio Protocollo n. 0027551 del 14.12.2010	
	(in seguito indicata con "Convenzione Urbanistica San Giovanni");	
C	che è stato sottoscritto un puntuale e circostanziato accordo ex art. 18 della	
	LR. 20/2000 tra le parti avente ad oggetto un progetto urbanistico ed	
	edilizio strutturato su tre principali interventi connessi e conseguenti, da	
	attuarsi sul territorio, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.	
	113 del 30 ottobre 2018 e sottoscritto in data Prot. n;	
D	0 in attuazione dell'accordo ex art. 18 della LR 20/2000 è stato avviato il	
	procedimento unico in variante al Piano vigente in combinato disposto ex	
	art. 53 della LR 24/2017 e art. 8 del DPR 160/2010 avente ad oggetto:	
	1) variante al piano particolareggiato di iniziativa pubblica di cui alla	
	Convenzione Urbanistica San Giovanni al fine di rendere autonomo dal	
	punto di vista attuativo, tramite piano urbanistico e specifica Convenzione,	
	un'area con superfice territoriale complessiva di mq 37.614 e con una	
	capacità edificatoria esprimibile in loco di mq 7.460,50 di SU. Nell'ambito	

del suddetto nuovo comparto viene ridisegnato l'assetto planivolumetrico	
con facoltà di distribuire i lotti interni anche esclusivamente con viabilità	
privata e la viabilità pubblica di accesso all'ambito di PSC ASP_ BN2.1	
(ambito estraneo a questa proposta e non inserito nel POC pubblicato sul	
BURT con numero 332 del 13.12.2017);	
2) variante al R.U.E. vigente che stabilisca che per complessivi mq	
7.460,50 del comparto sopra indicato, gli usi ammessi siano funzioni	
terziarie (uffici e attività correlate quali palestra, refettorio, area	
museale, reception etc), produttivo, funzioni convegnistiche,	
seminariali, formative, ricettive, salutistiche, sportive, alberghiere nelle	
varie tipologie previste dalla normativa vigente, per il soggiorno	
temporaneo, foresterie, uffici pertinenziali alle attività previste,	
ristorazione ecc., funzioni residenziale nella misura massima di 300 mq	
strettamente connessa alle funzioni previste. Tale comparto, come	
sopra detto, è a stralcio del piano particolareggiato di iniziativa	
pubblica vigente di cui alla Convenzione Urbanistica San Giovanni;	
3) la ridistribuzione migliorativa e più efficace di capacità edificatorie	
esistenti così da consentire la realizzazione dell'intervento di	
ampliamento del Campus della società Crif, con un'ulteriore superficie	
di 5.000 mq di SU in ambito N7 a Varignana e del completamento	
della struttura di Palazzo di Varignana, sempre in ambito N7, con	
un'ulteriore superficie di 866 mq di SU, secondo un progetto	
architettonico completamente in linea con l'esistente e a minimo	
impatto ambientale;	

E. il procedimento si è concluso con l'adozione della positiva determinazione	
motivata di conclusione della conferenza di servizi, che ha dato specifica	
evidenza alla valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale. Copia	
integrale della determinazione di conclusione della conferenza di servizi è	
stata pubblicata sul sito web dell'amministrazione ed è depositata presso la	
sede dell'amministrazione per la libera consultazione del pubblico, e sono	
stati rispettati i principi di pubblicità e trasparenza ex art. 53 comma 9 della	
L.R 24/2017 , così producendosi gli effetti indicati dal comma 2 del	
suddetto articolo dalla data di pubblicazione nel BURERT dell'avviso, di	
acquisizione di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri,	
concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari per la	
realizzazione degli interventi e approvazione del progetto, in variante,	
compresa la variante cartografica e normativa al Regolamento Urbanistico	
Edilizio (R.U.E.) ratificata con delibera del C.C. n in data;	
F che con deliberazione della Giunta Comunale nin data	
, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato lo	
schema di convenzione;	
G. CRIF in dataha acquisito piena proprietà dei lotti di cui alla suddetta	
area ubicata a Osteria Grande.	
CONSIDERATO CHE	
Ai sensi dell'art. 79 c. 1 lett. b) L.r. 24/2017, dell'art. 4 L.r. 24/2017 e dell'art. 31	
c. 6 della L.r. 20/2000 e come richiesto dallo strumento urbanistico vigente, CRIF	
con il presente atto, intende stipulare con il Comune di CSPT una convenzione	
5	
1	

urbanistica regolante le reciproche obbligazione relative alla realizzazione	
dell'intervento da realizzarsi nella porzione di area stralciata di cui all'ambito ASP-	
_B.2.A composta ai terreni di cui al catasto con specifico riferimento a:	
- cambio di destinazione d'uso per mq 7.460,50 di SU articolabile negli usi	
come da scheda allegata negli elaborati di progetto in variante e da schema	
di assetto planivolumetrico;	
- nuova perimetrazione e pianificazione dell'area del nuovo comparto;	
- Individuazione delle aree, con relativi diritti ed obblighi, da cedere al	
Comune di CSPT previste per la realizzazione degli oneri di	
urbanizzazione primaria e secondaria, nonché i relativi oneri ed opere da	
realizzare direttamente da parte del Soggetto Attuatore;	
- cessione a titolo gratuito al Comune di CSPT delle aree destinate all'uso	
pubblico (cd. standard urbanistici) per una superficie totale pari a	
mq;	
- retrocessione da parte del Comune delle porzioni di area non più destinate a	
viabilità o standard del comparto;	
- Infine, congrue garanzie finanziarie per l'adempimento di tutti gli oneri	
derivanti dalla convenzione.	
Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue:	
ART. 1 OGGETTO DELL'INTERVENTO	
Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.	
i	4

L'intervento oggetto della presente convenzione regolamenta la realizzazione, nel	
cd. comparto stralcio in variante dell'area di cui all'ambito ASP_B.2.A denominata	
San Giovanni Comparto A, di un Auditorium e di servizi connessi ed accessori per	
una superficie utile di 7.460 mq, come da elaborati di cui all'Allegato	
In particolare il progetto si compone dei seguenti elaborati:	
ART. 2 CONTENUTI DELLA CONVENZIONE	
La presente convenzione disciplina quanto previsto dall'art. 31, c. 6 della L.r.	
20/2000 e dall'art. 35 della stessa Legge regionale 20/2000, per la parte ancora	
vigente ai sensi dell'art. 79 della L.r. 24/2017	
ART. 3 OBBLIGHI A CARICO DEL SOGGETTO ATTUATORE	
Il Soggetto Attuatore si impegna per se e i propri aventi causa ad assumere gli	
obblighi qui di seguito elencati:	
- cessione al Comune di CSPT a titolo gratuito delle aree necessarie per	
eseguire le opere di urbanizzazione primaria (parcheggi, verde pubblico,	
ecc) e secondaria previste dalla variante stralcio del PUA e dal RUE così	
come modificato con la suddetta variante;	
- realizzazione, da parte del Soggetto Attuatore, di tutte le opere di	
urbanizzazione primaria e secondaria interne all' ambito d'intervento,	
come previste dal Piano Particolareggiato in questione, secondo i progetti	

che saranno oggetto del permesso di costruzione. In particolare il Soggetto	
Attuatore si impegna, per se e i propri aventi causa, alla progettazione ed	
esecuzione di tutte le opere previste negli elaborati;	
- nel caso in cui gli interventi /opere di collegamento con i punti di attacco	
alle opere di urbanizzazione primaria necessarie per allacciare l'area ai	
pubblici servizi siano realizzati dall'Ente gestore dei servizi il Soggetto	
Attuatore, o aventi causa, s'impegna a versare all'Ente gestore i relativi	
oneri.	
- le predette opere saranno eseguite in relazione alla necessità che imporrà il	
loro uso (ossia in primo luogo servire il lotto oggetto della presente	
convenzione) e saranno realizzate entro 10 anni dalla stipulazione della	
presente.	
- La realizzazione delle opere su aree di proprietà del Comune potrà avvenire	
solamente dopo la messa a disposizione delle aree interessate a cura e a	
spese del Comune di CSPT.	
- In particolare, relativamente al mappale 561 del Foglio 50 del Catasto	
Terreni del Comune di Castel San Pietro Terme, già da tempo destinato a	
viabilità pubblica e come tale utilizzato ma non ancora acquisito	
formalmente al patrimonio, sarà a cura e spese dell'Amministrazione	
comunale conseguirne - entro 60 giorni decorrenti dalla presentazione da	
parte di Crif presso gli uffici del Comune del permesso di costruire relativo	
alle opere di urbanizzazione del comparto di cui alla presente Convenzione	
(in seguito indicato con "Termine") - la disponibilità giuridica al fine di	
realizzare la nuova intersezione a rotatoria. Qualora entro il suddetto	
Termine il Comune non acquisisse la disponibilità giuridica del suddetto	
8	

mappale 561, le opere di realizzazione della nuova rotatoria di accesso al	
comparto verranno realizzate, entro sei mesi decorrenti dal predetto	
Termine, direttamente dal Comune che riceverà da Crif l'importo	
quantificato nella relativa Convenzione per la realizzazione di detta	
rotatoria.	
- In sub ordine, qualora l'amministrazione non addivenisse alla realizzazione	
dell'opera entro il termine predetto, il soggetto attuatore potrà prevedere	
una diversa soluzione di accesso da concordare con l'Ufficio Tecnico, ivi	
compresi gli allacci;	
ART. 4 ONERI A CARICO DEL SOGGETTO ATTUATORE	
Il Soggetto Attuatore s'impegna ad assumere i seguenti oneri:	
La realizzazione della vasca di laminazione interna al Comparto A di cui	
alla presente convenzione o altro sistema equivalente che garantisca la	
laminazione;	
 La realizzazione della viabilità di accesso al Comparto A; 	
3. La realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione previste per il Comparto	A ;
4. Il versamento all'Amministrazione comunale ai sensi della vigente	
normativa del contributo per il trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi,	
liquidi e gassosi (D) e del contributo per la sistemazione dei luoghi ove ne	
siano alterate le caratteristiche (S) nella misura prevista dalla normativa	
vigente al momento del rilascio del titolo, nonché del contributo cosiddetto	
U3, solo se dovuti;	
5. Il versamento del contributo di costruzione previsto dalla normativa vigente	
incluse le opere per l'urbanizzazione primaria e secondaria nella misura	
prevista dalle citate deliberazioni, con l'impegno dell'amministrazione ad	
9	

	applicare la quota e la tipologia di onere di minor impatto per il soggetto	
	attuatore;	
6.	riconoscimento al Comune di CSPT della somma pari a € 1.007.840 , a	
	titolo di contributo straordinario (CS) ai sensi dell'art. 16 c. IV lett. d ter	
	DPR 380/2001. Tale somma qui complessivamente indicata, è imputata al	
	comparto oggetto della presente convezione nella misura di 508.000,00 la	
	restante parte pari a € 342.000,00 è imputata all'intervento oggetto della	
	modifica/integrazione della convenzione di cui all'ambito N7, nonchè la	
	ulteriore restante parte pari a € 157.840,00 è imputata all'intervento su	
	Palazzo di Varignana, in ambito N7.	
	Il contributo straordinario, per tutti gli interventi, verrà corrisposto in tre	
	tranches di pari importo (€ 169.333,33) da versare (i) la prima al rilascio	
	del primo permesso di costruire dei fabbricati (ii) la seconda dopo 12 mesi e	
	(iii) la terza dopo 24 mesi o al momento della presentazione della SCEA di	
	conformità edilizio urbanistica e agibilità.	
7.	Nel rispetto della normativa vigente, l'entità del versamento dell'onere di	
	cui al punto 5 è subordinato alla verifica circa lo scomputo, previsto della	
	normativa vigente, del valore delle opere realizzate, nel caso in cui le opere	
	stesse siano state realizzate direttamente dal soggetto attuatore. Nel caso in	
	cui l'importo delle opere da realizzare stabilite nella presente convenzione	
	sia inferiore agli oneri di cui al punto 5 dovuti e all'onere U3, il soggetto	
	attuatore sarà tenuto al versamento della differenza fino al concorso	
	dell'intero importo; nel caso in cui invece l'importo delle opere da	
	realizzare stabilite nella presente convenzione sia superiore agli oneri di cui	

al punto 5 dovuti e all'onere U3 se dovuti, si potrà andare a scomputo di	
quota parte del contributo straordinario di cui al punto 6.;	
- presentazione del progetto relativo al primo stralcio delle opere viarie	
(rotatoria di accesso al comparto da Via Calabria/San Giovanni e del primo	
tratto della bretella di collegamento), entro 3 anni dalla firma della presente	
convenzione urbanistica attuativa, le quali dovranno essere completate nei	
tempi previsti dal relativo titolo edilizio. Il predetto intervento sarà	
realizzato a scomputo.	
ART. 5 MODALITA' DI REALIZZAZIONE DELLLE OPERE DI	
URBANIZZAZIONE	
Il Soggetto Attuatore dovrà realizzare tutte le opere di urbanizzazione primaria e	
secondaria interne all'ambito d'intervento come previsto dal PUA nel rispetto dei	
progetti che saranno oggetto del permesso di costruire.	
La progettazione e la Direzione lavori oltre che alla esecuzione delle opere di	
urbanizzazione dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni vigenti mentre l'Alta	
sorveglianza sarà effettuata dall'Ufficio Tecnico del Comune.	
ART. 6 COLLAUDO E PRESA IN CARICO DELLE AREE E DELLE OPERE	
PUBBLICHE	
Le opere di urbanizzazione primaria, una volta completate funzionalmente, saranno	
prese in carico dal Comune o dagli Enti gestori dei servizi, previo collaudo; il	
collaudo dovrà essere iniziato in corso d'opera e dovrà concludersi entro sei mesi	
dalla data di ultimazione dei lavori, fatta salva l' esecuzione di tutte le opere	
eventualmente ordinate dal collaudatore.	
10	

Gli oneri del suddetto collaudo saranno a carico del Soggetto Attuatore e il	
collaudo effettuato nel rispetto della normativa vigente, ed in contraddittorio, salvo	
diverse indicazioni dell'Amministrazione Comunale.	
Il Collaudatore indicato dall'Amministrazione Comunale sarà incaricato dal	
Soggetto Attuatore.	
L'esito favorevole dei verbali di collaudo determina automaticamente la presa in	
carico, da parte dell'Amministrazione Comunale, ad ogni effetto delle opere	
stesse e impegno delle parti a procedere con la cessione delle stesse entro 90 giorni,	
previo frazionamento.	
Le opere idrauliche risultano elemento condizionante per la sostenibilità	
ambientale delle nuove previsioni e devono quindi essere realizzate	
contestualmente agli interventi edificatori, con le modalità e gli oneri che verranno	
impartite dagli Enti istituzionalmente competenti.	
L'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria, la loro gestione e la loro	
manutenzione ordinaria e straordinaria saranno a carico del Soggetto Attuatore	
fino all'avvenuto collaudo favorevole da parte dello stesso o degli Enti	
gestori dei servizi.	
L'attivazione della rete di pubblica illuminazione dovrà essere concordata con	
l''Ufficio Tecnico Comunale e gli Enti gestori dei servizi, previo collaudo	
dell'impianto stesso, fermo restando che le spese di allacciamento saranno a	
carico dei lottizzanti; dal momento dell'attivazione competeranno	
all'Amministrazione Comunale gli oneri per i consumi dell' energia elettrica	
Le opere di urbanizzazione primaria potranno essere realizzate anche per stralci	
conformemente a un cronoprogramma relativo agli stralci successivi a condizione	

che per il lotto interessato dalla edificazione, siano assicurati tutti i servizi	
necessari alla funzionalità completa dei lotti medesimi.	
*	
ART. 7 CERTIFICATO DI CONFORMITA' EDILIZIA E AGIBILITA'	
Ad edifici ultimati dovrà essere acquisito dal Soggetto Attuatore certificato di	
conformità edilizia e agibilità, ai sensi dell'art. 23 della L.R. n.15/2013.	
2. Il rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità degli edifici è	
condizionato alla avvenuta realizzazione ed al collaudo delle infrastrutture per	
l'urbanizzazione degli insediamenti.	
ART. 8 MODALITA' E TEMPI DI ATTUAZIONE	
La presente convenzione ha validità di anni 10 (dieci) dalla data della stipula ed	
entro tale termine il Soggetto Attuatore si impegna ad attuare quanto previsto dal	
progetto approvato con la variante urbanistica e al PUA di cui alle premesse.	
Le opere di urbanizzazione primaria dovranno essere completate entro tale	
termine e il rilascio del permesso di costruire relativo ai fabbricati potrà avvenire	
solo seguito della comunicazione di inizio lavoro delle opere di urbanizzazione,	
salvo presentazione del progetto relativo al primo stralcio delle opere viarie	
(rotatoria di accesso al comparto da Via Calabria/San Giovanni e del primo tratto	
della bretella di collegamento), entro 3 anni dalla firma della presente convenzione.	
Il Soggetto Attuatore per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria	
dovrà richiedere il permesso di costruire ai sensi della Legge Regionale n. 15/2013	
e ss.mm. e lo stesso è tenuto a comunicare all'Amministrazione Comunale la data di	
inizio lavori nonchè di sospensione e riprese delle opere relative alle urbanizzazioni	
primarie, presentando una planimetria con la indicazione degli eventuali stralci	
12	

funzionali. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di imporre qualsiasi	
modifica o prescrizione qualora necessaria alla corretta realizzazione delle opere	
suddette.	
In relazione alla loro complessità ed estensione, le opere possono essere realizzate	
in un intervallo di tempo anche superiore al triennio previsto dal PDC, in maniera	
correlata alle edificazioni delle aree e tali da garantirne la utilizzabilità. Nello	
specifico pertanto, l'amministrazione acconsente preventivamente ad un'eventuale	
richiesta di proroga.	
Resta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di valutare l'opportunità di	
autorizzare, su istanza del Soggetti Attuatore, la proroga dei termini di attuazione	
fissati dalla convenzione.	
Il comparto oggetto della presente Convenzione contiene le seguenti particelle	
contraddistinte al Foglio 50 Catasto Terreni del Comune di Castel San Pietro	
Terme mappali 860, 850, 619, 837, 849, 839, 840, 550, 336, 870 di proprietà del	
Comune di Castel San Pietro Terme, acquisite dallo stesso nell'ambito degli	
obblighi attuativi del piano particolareggiato San Giovanni in anticipazione della	
realizzazione delle opere di urbanizzazione. Le suddette particelle potranno essere	
 oggetto di riparcellizzazione catastale in modo da allineare in nuovo assetto	
urbanistico di cui al Pua in oggetto o a retrocessione.	
ART. 8 GARANZIE FIDEIUSSORIE	
A garanzia della corretta esecuzione delle previste opere di urbanizzazione primaria	
e secondaria Il Soggetto Attuatore si impegna e obbliga a rilasciare congrua	
garanzia dovuta per legge, fideiussoria bancaria o assicurativa di primaria	
compagnia, con esclusione della preventiva escussione pari al 110% del computo	
13	

delle opere di urbanizzazione di cui al doc Tali garanzie	
dovranno essere consegnate all'amministrazione contestualmente alla	
presentazione del permesso di costruire delle opere di urbanizzazione.	
La fideiussione potrà essere ridotta in relazione all'avanzamento della realizzazione	
delle opere di urbanizzazione e tali riduzioni non potranno essere superiori al	
90% (novanta per cento) dell'importo totale.	
Lo svincolo totale potrà avvenire solo ad avvenuto collaudo favorevole delle	
opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 6.	
Dovrà altresì essere depositata apposita fideiussione a garanzia del contributo	
straordinario, per la quota parte non saldata al momento del rilascio del Permesso a	
Costruire onde par una somma pari a 339.000,00€, la quale potrà essere diminuita	
sempre in quota parte successivamente al secondo pagamento.	
ART. 9 INADEMPIENZE	
In caso di inadempienza agli obblighi di fare assunti dai soggetti attuatori con la	
presente convenzione, il Comune dovrà procedere con l'intimazione	
all'adempimento.	
ART. 10 CONTROVERSIE	
La decisione di ogni controversia inerente e conseguente all'attuazione della	
presente convenzione è demandata in via esclusiva al Foro di Bologna.	
ART. 11– MODALITÀ E TEMPI DI ATTUAZIONE, BOLLO E	
REGISTRAZIONI	
La presente convenzione ha validità di anni 10 (dieci) dalla data della stipula ed	
entro tale termine il Soggetto Attuatore si impegna ad attuare quanto previsto dal	
progetto approvato con la variante urbanistica	
Le spese di bollo, registrazione e trascrizione e ogni altra relativa e conseguente al	
presente atto viene assunta dai Soggetti attuatori che fa richiesta dei benefici e delle 14	

agevolazioni fiscali previste dalle vigenti leggi.

I Soggetti attuatori, come sopra rappresentati, autorizzano la trascrizione del	
presente atto nei registri immobiliari, con piena rinuncia all'ipoteca legale e con	
esonero del Conservatore da ogni responsabilità.	
ART. 12 - CONTROVERSIE E SANZIONI	
Per quanto non contemplato dalla presente convenzione, è fatto specifico	
riferimento alle disposizioni di leggi e provvedimenti già citati in premessa.	
Per la risoluzione di ogni eventuale controversia è competente esclusivamente il	
Tribunale di Bologna.	
i Soggetti attuatori eleggono i propri domicili presso le proprie sedi legali:	
CRIF SPA: in Bologna – Via Mario Fantin n. 1/3	
PALAZZO DI VARIGNANA SRL in Bologna, Via Della Zecca n.2.	
E richiesto, io, ho	
ricevuto questo atto, meccanicamente scritto da persona di mia fiducia, di pagine	
undici intere e numero dodici righe fin qui, di cui ho dato lettura ai comparenti,	
esclusi gli allegati sub A), B) per concorde volontà delle parti e mia, avendone	
presa conoscenza in precedenza, i quali, interpellati, lo hanno dichiarato conforme	
alla loro volontà, lo accettano, lo approvano e lo sottoscrivono, unitamente agli	
allegati.	
IL COMUNE	
Dott. Arch. Angelo Premi	
CRIF S.P.A.	
Dott. Carlo Gherardi	
PALAZZO DI VARIGNANA SR. L.	
16	

Dott. Carlo Gherardi	
17	
'	